


Nuovo accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

Il nuovo Accordo del 2020 sostituisce quello del 1974 ed è entrato in vigore il 17 luglio 2023. A differenza dell'Accordo del 1974, quello nuovo si fonda sulla reciprocità.

Nuovi frontalieri: le persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ossia il 17 luglio 2023, sono considerate nuovi frontalieri. Per queste persone, la quota parte dell'aliquota dell'imposta alla fonte sarà dell'80% delle aliquote ordinarie dell'imposta alla fonte svizzera. Inoltre, i nuovi frontalieri saranno imposti in via ordinaria in Italia. L'Italia eliminerà la doppia imposizione concedendo un computo (credito d'imposta) per le imposte pagate in Svizzera.




Vecchi frontalieri: le persone che rispettavano le condizioni per essere considerate dei frontalieri fiscali e che lavoravano nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese il 17 luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo accordo, oppure nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, sono considerate vecchi frontalieri e beneficeranno del regime transitorio. Non è previsto un periodo minimo di occupazione. Per questa categoria di lavoratori, i Cantoni svizzeri interessati continueranno a versare all'Italia una compensazione finanziaria pari al 40% del gettito fiscale fino all'anno fiscale 2033. Dopo tale data, la Svizzera non verserà più alcuna compensazione e conserverà quindi la totalità del gettito fiscale.

¹ Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, dell'Amministrazione delle imposte del Canton Grigioni, della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e del Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton Vallese

Regime per i vecchi frontalieri fino alla fine dell'anno fiscale 2033



Regime per i vecchi frontalieri a partire dall'anno fiscale 2034



L'accordo contiene una disposizione che mira a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo statuto di «vecchio frontaliere». In caso di abuso manifesto, le autorità competenti dei due Paesi potranno consultarsi al fine di revocare lo statuto di lavoratore frontaliere attuale alle persone in questione.

Inoltre, la Svizzera e l'Italia hanno chiaramente definito coloro che sono considerati come lavoratori frontalieri, permettendo così di rafforzare la certezza del diritto. Infatti, l'Accordo del 1974 non prevedeva alcuna definizione formale di «lavoratore frontaliere» e la sua applicazione si fondava sulla prassi. La definizione è applicabile a tutti i frontalieri (nuovi e vecchi). Essa include le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro Comune di residenza.

Al fine di garantire l'imposizione nello Stato di residenza, i redditi dei frontalieri che non rientrano nella categoria dei frontalieri attuali saranno ogni anno oggetto di uno scambio elettronico di informazioni tra i due Paesi.